



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio provveditorato

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO
CIG 3089882B47**

ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio provveditorato

SOMMARIO

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. PRESTAZIONI DEL BROKER	3
3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	5
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	5
5. ONERI A CARICO DEL BROKER	6
6. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	6
7. PAGAMENTO DEI PREMI	7
8. RESPONSABILITÀ DEL BROKER	7
9. PENALI	7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio provveditorato

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La Regione Autonoma della Sardegna, di seguito anche "stazione appaltante", intende affidare il servizio di brokeraggio e consulenza in ambito assicurativo di durata triennale, dalla data di affidamento del presente incarico e comunque fino al 31/12/2014, con riferimento ai rami riportati nella tabella 1 e assicurati per un importo complessivo annuo stimato di € 712.753,00 (premi netti):

Lotto	Descrizione	Importo dei premi annuali
1	RCA e ARD libro matricola	€ 238.568
2	Corpi marittimi	€ 8.560
3	Infortuni cumulativa	€ 20.385
4	All risks	€ 35.104
5	RC verso terzi e prestatori di lavoro	€ 342.600
6	RC Patrimoniale	€ 40.386
7	Tutela legale	€ 23.460
8	Kasko per missioni	€ 3.690

Tabella 1

I contratti relativi alle categorie assicurative di cui sopra, in scadenza alla data del 31/12/2011, continuano ad essere gestiti dalla società di brokeraggio attualmente incaricata. I nuovi contratti saranno aggiudicati mediante gara d'appalto con procedura aperta, per il cui espletamento la stazione appaltante si avvarrà del supporto del broker aggiudicatario della presente procedura.

2. PRESTAZIONI DEL BROKER

Il broker si impegna ad offrire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa, ed in particolare le seguenti prestazioni:

1. gestione del rischio: identificazione, analisi, valutazione dei rischi relativamente a tutte le attività esercitate dall'Amministrazione;
2. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con elaborazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e alla ottimizzazione dei costi a carico dell'Amministrazione;
3. assistenza nella predisposizione di capitolati tecnici per le procedure di selezione del contraente che l'Amministrazione riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative e nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio provveditorato

4. supporto nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente;
5. gestione ordinaria delle polizze, segnalazione delle scadenze e degli importi dei premi da pagare, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità di risoluzione;
6. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
7. assistenza agli uffici regionali competenti nella gestione e liquidazione dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, dell'analisi della situazione del singolo sinistro;
8. costante aggiornamento in ordine alle novità legislative o pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio, relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Amministrazione;
9. messa a disposizione di strumenti elettronici anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
 - a) informazioni di dettaglio di ogni singola polizza;
 - b) informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza;
 - c) elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
10. consulenza nell'attività di gestione del rischio ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri, dalle quali emergano fattori di criticità e frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento;
11. assistenza per le problematiche attinenti i sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali l'Amministrazione stessa rivesta il ruolo di danneggiata (c.d. sinistri attivi);
12. assistenza ad ogni attività amministrativa, quale ad esempio variazioni, modifiche, estratti conto, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ai fini della predisposizione del bilancio, ecc.;
13. assistenza e collaborazione con il personale dell'Amministrazione nel processo di valutazione delle misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione ai fini assicurativi (es. sicurezza sul lavoro, prevenzione protezione incendi, ecc.);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio provveditorato

14. assistenza e collaborazione con il personale dell'Amministrazione nel processo di valutazione del patrimonio della stessa ai fini assicurativi;
15. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le attività da attuare a breve e medio termine;
16. formazione periodica annuale presso la sede dell'Amministrazione sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Amministrazione, sui rapporti intercorrenti tra i rischi e le coperture assicurative e più in generale sul contenuto dei principali contratti assicurativi, sulle conseguenze economiche di responsabilità e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il broker deve avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un rapido e costante collegamento con l'Amministrazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il broker deve:

- designare un referente che sarà il responsabile del servizio;
- dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato;
- garantire tempestiva reperibilità per l'Amministrazione durante i giorni lavorativi e negli orari di ufficio.

4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio non comporta per l'Amministrazione alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato dalle compagnie assicuratrici mediante provvigione calcolata sui premi stipulati e/o rinnovati relativi ai contratti assicurativi nella misura delle percentuali indicate in sede di offerta.

Le percentuali riconosciute al broker e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate dall'Amministrazione appaltante in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Il compenso stimato è quantificato pari a € 191.822,80 equivalente alla provvigione triennale calcolata sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, al netto della provvigione per lo stesso e comunque fino al 31/12/2014. I compensi di cui sopra sono remunerativi di tutta l'attività effettuata dal broker dalla data di stipula del contratto fino alla data di scadenza dei nuovi contratti di assicurazione che saranno stipulati dall'Amministrazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio provveditorato

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nella documentazione di gara e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

5. ONERI A CARICO DEL BROKER

Il broker nell'espletamento del servizio deve:

- a) impiegare propri mezzi e risorse ed accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara e all'offerta presentata, nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Amministrazione;
- d) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici regionali;
- e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Amministrazione senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker deve assicurare le prestazioni individuate ai sensi del precedente paragrafo 2, fermo restando che la gestione del programma assicurativo attualmente vigente, che scadrà il 31/12/2011, continuerà ad essere garantita dalla società di brokeraggio attualmente incaricata. Il broker è tenuto al segreto d'ufficio e deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 codice civile.

Sono a carico del broker:

- a) tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- c) tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'Amministrazione ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal regolamento ISVAP 5 ottobre 2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Ai fini del presente articolo, si richiama quanto indicato nel codice deontologico approvato dall'Assemblea AIBA del 2 dicembre 1998 con particolare riferimento alla sezione "Passaggi di portafoglio".

6. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio provveditorato

- b) fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

7. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 codice civile.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

8. RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker è responsabile per gli eventuali danni causati all'Amministrazione dal contenuto dei contratti che egli ha contribuito a far stipulare, modificare o integrare.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta, il broker deve dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dall'articolo 11 del regolamento ISVAP n. 5/2006 nella misura minima ivi fissata e deve mantenerla in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il broker deve garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche sorte nel corso dell'incarico, e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Amministrazione, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di essa.

Il broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

9. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili direttamente all'Amministrazione, in caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio provveditorato

tecnica ed economica del broker aggiudicatario, l'Amministrazione provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker un termine congruo ai sensi dell'articolo 1454 codice civile per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata per ogni singolo inadempimento una penale nella misura pari al 3% (treper cento) del corrispettivo percepito per ciascun contratto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento, ovvero del corrispettivo percepito per tutti i contratti nell'ipotesi di inadempimenti riguardanti l'intera fornitura del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penale verrà trattenuto avvalendosi direttamente sull'importo della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le penali saranno applicate anche nel caso in cui il broker esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme da quanto richiesto e sino al momento in cui le attività inizieranno ad essere prestate in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.